

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 304/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vito AMENDOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vito AMENDOLA, dirigente della soc. ASD CARA MINEO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara Andrea Stimplf – Cara di Mineo del 15.03.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Manzella Giuseppe, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Cara Mineo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito AMENDOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Vito AMENDOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2016**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio